



Piani W20

La Fondazione istituto collettore LPP ha adeguato i piani W che fanno riferimento alla continuazione volontaria della previdenza per la vecchiaia. I piani di previdenza WO (continuazione della previdenza per la vecchiaia senza prestazioni di rischio) e WG (continuazione della previdenza complessiva) finora in vigore, non saranno più disponibili dal 1° gennaio 2020 e saranno sostituiti dai piani W20 di nuova concezione (WG20 e WO20). Queste misure sono necessarie per ridurre le perdite sempre più elevate dell'aliquota di conversione a danno della Fondazione e quindi delle persone assicurate.

Che cosa cambia dal 1° gennaio 2020

1. L'aliquota di conversione viene definita in modo globale (principio di imputazione, finora splitting). La parte sovraobbligatoria LPP viene utilizzata per la copertura globale (*ved. glossario: copertura globale*).
2. L'aliquota di conversione viene ridotta dal 6,8% (regime obbligatorio) e dal 5,0% (regime sovraobbligatorio) all'aliquota unica (globale) del 4,2%. L'aliquota di conversione del 4,2% si basa su un tasso di interesse tecnico dell'1,0%. L'interesse tecnico corrisponde al rendimento netto atteso (ca. 1,0%) e dagli interessi del conto di vecchiaia dell'assicurato attivo (1,0%).
3. Le donne dai 59 anni e gli uomini dai 60 anni che concludono un piano W20 nel 2020 beneficeranno di una soluzione transitoria per le aliquote di conversione al momento del pensionamento in funzione dell'età di adesione. Dal 2021 per tutti i piani W20 valgono le medesime aliquote di conversione.
4. L'attuale contributo per le perdite dell'aliquota di conversione sarà sostituito da un nuovo contributo di rendita. Si tratta di un contributo che finora è stato coperto dal premio di rischio. Il contributo di rendita viene accreditato su un conto individuale senza interessi.
5. Non vi è alcun diritto al pensionamento anticipato o differito.
6. Il salario massimo assicurabile viene portato al salario massimo LAINF (legge sull'assicurazione contro gli infortuni), ridotto dell'importo di coordinamento (CHF 148'200 – CHF 24'885 = CHF 123'315; aggiornamento al 2019: analogo al piano SE per indipendenti).
7. Il contributo alle spese di gestione non è più limitato a CHF 480, ma corrisponde all'1,4% del salario massimo assicurabile (CHF 123'315). In altri termini, il contributo alle spese di gestione può ammontare al massimo a CHF 1'726.

Glossario

	Dal 1° gennaio 2020 vale quanto segue:
Piano WO	Il piano WO (continuazione volontaria della previdenza per la vecchiaia senza prestazione di rischio) dal 1° gennaio 2020 non è più disponibile. Può essere sottoscritto solo da persone che hanno lasciato il regime previdenziale obbligatorio prima del 1° gennaio 2020 e che hanno aderito a tale piano entro tre mesi dall'uscita da tale regime. Il piano WO viene sostituito dal piano WO20 (<i>ved. piano WO20</i>). Per le persone che hanno stipulato il piano WO prima del 1° gennaio 2020 non subentrano cambiamenti e rimangono valide le condizioni definite al momento della stipulazione.
Piano WG	Il piano WG (continuazione della previdenza complessiva) dal 1° gennaio 2020 non è più disponibile. Può essere sottoscritto solo da persone che hanno lasciato il regime previdenziale obbligatorio prima del 1° gennaio 2020 e che hanno aderito a tale piano entro tre mesi dall'uscita da tale regime. Il piano WG viene sostituito dal piano WG20 (<i>ved. piano WG20</i>). Per le persone che hanno stipulato il piano WG prima del 1° gennaio 2020 non subentrano cambiamenti e rimangono valide le condizioni definite al momento della stipulazione.
Piano WR	Il piano WR (assicurazione rischio per disoccupati) non è toccato dai cambiamenti e continua a essere disponibile
Piano WG20	Il piano WG20 (continuazione della previdenza complessiva) rappresenta la continuazione del piano WG (<i>ved. piano WG</i>). Dal 1° gennaio 2020 potrà essere solamente stipulato il nuovo piano, il piano WG non sarà più disponibile. Il piano WG20 offre le medesime prestazioni del piano WG ma con un'aliquota di conversione del 4,2% con un calcolo globale (<i>ved. aliquota di conversione, ved. copertura globale</i>). Per il 2020 è prevista una soluzione transitoria (<i>ved. soluzione transitoria 2020</i>). Il tasso tecnico (<i>ved. tasso tecnico</i>) ammonta all'1,0%. A differenza del piano WG, ora viene riscosso un contributo di rendita (<i>ved. contributo di rendita</i>).
Piano WO20	Il piano WO20 (continuazione della previdenza per la vecchiaia senza prestazione di rischio) rappresenta la continuazione del piano WO (<i>vedere piano WO</i>). Dal 1° gennaio 2020 potrà essere stipulato solamente questo piano, il piano WO non sarà più disponibile. Il piano WO20 offre le medesime prestazioni del piano WO ma con un'aliquota di conversione del 4,2% con un calcolo globale (<i>ved. aliquota di conversione, ved. copertura globale</i>). Per il 2020 è prevista una soluzione transitoria (<i>ved. soluzione transitoria 2020</i>). Il tasso tecnico (<i>ved. tasso tecnico</i>) ammonta all'1,0%. A differenza del piano WO, ora viene riscosso un contributo di rendita (<i>ved. contributo di rendita</i>).
Piani W20	I piani W20 sono i piani che seguono al piano WO (<i>ved. piano WO</i>) e WG (<i>ved. piano WG</i>) e si chiamano WG20 (<i>ved. piano WG20</i>) e WO20 (<i>ved. piano WO20</i>). Dal 1° gennaio 2020 potranno essere stipulati solamente questi piani, i piani WO e WG non saranno più disponibili. I piani W20 offrono le medesime prestazioni ma hanno altre aliquote di conversione

	<i>(ved. aliquota di conversione)</i> . Per il 2020 è prevista una soluzione transitoria <i>(ved. soluzione transitoria 2020)</i> . Il tasso tecnico <i>(ved. tasso tecnico)</i> ammonta all'1,0%.
Soluzione transitoria 2020	Le donne dai 59 anni e gli uomini dai 60 anni che entro il 30 dicembre 2020 incluso abbandonano la previdenza obbligatoria ed entro tre mesi dall'uscita si sono iscritti ai piani W20 <i>(ved. piani W20)</i> possono beneficiare di una soluzione transitoria. Le aliquote di conversione <i>(ved. aliquota di conversione)</i> sono concesse in funzione dell'età di adesione.
Aliquota di conversione	L'aliquota di conversione è utilizzata per calcolare l'importo della rendita annua. Al momento del pensionamento, il tasso viene moltiplicato per l'aveve di vecchiaia che una persona ha accumulato. L'aliquota di conversione minima LPP nella previdenza obbligatoria al momento ammonta al 6,8%. La Fondazione istituto collettore LPP offre dal 1° gennaio 2020 nei piani W20 <i>(ved. piani W20)</i> un'aliquota di conversione globale <i>(ved. copertura globale)</i> del 4,2%.
Copertura globale	Con il principio della copertura globale, a differenza dello splitting <i>(ved. splitting)</i> , ai fini del calcolo della rendita di vecchiaia oltre all'aveve obbligatorio si tiene conto anche dell'aveve sovraobbligatorio e di eventuali averi risparmiati dei conti di libero passaggio. Poiché la copertura con l'aliquota globale supera le prestazioni minime previste dalla legge (LPP), le casse pensioni con prestazioni globali nel loro regolamento possono discostarsi dal regime obbligatorio LPP. La Fondazione istituto collettore LPP nell'ambito delle prestazioni sovraobbligatorie offre un'aliquota di conversione inferiore <i>(ved. aliquota di conversione)</i> del 4,2%. Le prestazioni minime obbligatorie LPP <i>(ved. prestazione minima legale)</i> continueranno a essere garantite per i piani W20.
Splitting	Nella previdenza professionale (LPP) si parla di splitting quando le prestazioni vengono calcolate sulla base di almeno due aliquote di conversione differenti. In altri termini, la quota prevista dalla legge viene calcolata con l'aliquota di conversione prevista dalla legge LPP (attualmente 6,8%) e la quota sovraobbligatoria viene calcolata con un'aliquota di conversione definita dagli istituti di previdenza. La Fondazione istituto collettore LPP dal 1° gennaio 2019 applica il principio dello splitting per i piani W. Dal 1° gennaio 2020 il calcolo avviene sulla base del principio della copertura globale <i>(ved. copertura globale)</i> .
Prestazioni minime previste dalla legge (LPP)	Le prestazioni minime obbligatorie LPP continueranno a essere garantite nei piani W20: Il cosiddetto conto testimone <i>(ved. conto testimone)</i> , che tiene conto solo del regime obbligatorio LPP, definisce l'aveve di vecchiaia teorico al pensionamento. Se per la prestazione globale <i>(ved. copertura globale)</i> risulta una rendita inferiore alla rendita calcolata con l'aliquota minima legale, al beneficiario verranno corrisposte le prestazioni minime LPP.

Interesse tecnico	L'interesse applicato per scontare le future prestazioni (e i contributi nel primato delle prestazioni). Minore è l'interesse tecnico, maggiore dev'essere il capitale di previdenza di un istituto di previdenza. Il tasso d'interesse tecnico deve essere scelto in modo da poter essere finanziato dal rendimento delle attività generato dal patrimonio. Il tasso d'interesse tecnico si distingue dal tasso d'interesse accordato all'avere di vecchiaia.
Conto testimone	La legge sulla previdenza professionale (LPP) obbliga tutte le casse pensioni registrate a tenere conti di vecchiaia individuali secondo le norme LPP. Il cosiddetto conto testimone calcola l'avere di vecchiaia teorico al pensionamento. Il conto testimone, a differenza della copertura globale (<i>ved. copertura globale</i>), tiene conto solo del regime LPP obbligatorio e paragona questo calcolo con le prestazioni regolamentari del regime LPP obbligatorio e sovraobbligatorio.
Contributo di rendita	Nei piani W finora veniva riscosso un contributo (quota del contributo di rischio) per compensare le perdite delle aliquote di conversione. Nei nuovi piani W20, invece, viene riscosso un cosiddetto contributo di rendita. L'aliquota di contribuzione viene determinata sulla base dell'età effettiva della persona assicurata (definendo esattamente il mese) all'adesione e non più adeguata successivamente. Il contributo per la rendita, basato sull'avere di vecchiaia della persona assicurata, viene accreditato su un conto individuale per i contributi della rendita. A questo conto non vengono accordati interessi.

Il nostro servizio clienti è a completa disposizione per eventuali domande:

Zurigo +41 44 468 23 01

Losanna +41 21 340 63 20

Bellinzona +41 91 610 24 24

Fondazione istituto collettore LPP

L'organizzazione non-profit è l'unico istituto di previdenza in Svizzera ad assicurare, su mandato della Confederazione, tutti i datori di lavoro e le singole persone che desiderano affiliarsi nel quadro della previdenza professionale obbligatoria (LPP). Nel settore dei conti di libero passaggio essa fornisce inoltre assistenza a più di 1,2 milioni di clienti. La fondazione di diritto privato sostenuta dalle associazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro è dunque un tassello fondamentale del secondo pilastro e aiuta in modo significativo a mantenere la stabilità del sistema.

L'istituto collettore è in un processo di crescita costante e gestisce una somma di bilancio di oltre 17 miliardi. di franchi. Ha circa 190 collaboratori nelle sedi di Zurigo, Losanna e Bellinzona.